

**DISCIPLINARE D'INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI  
(ASSISTENZA LEGALE/ CONSULENZA )**

Tra:

**Comune di Parona** (di seguito: Comune), in persona Sindaco *pro tempore* dott. Marco Lorena, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Parona, Piazza Signorelli, n. 1 a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione della Giunta Comunale di ..... N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (C.F. 83001230180 – P.I. 00531220184);

e

**l'Avvocato Tiziana Ornaghi** del Foro di Milano (di seguito: legale), con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 28 (C.F. RNGTZN84C64F205B – P.I. 07682150961).

\*\*\*\*\*

Premesso che l'Amministrazione comunale di Parona intende conferire incarico ad un Professionista per assistenza legale stragiudiziale/consulenza relativa all'annullamento d'ufficio della procedura concorsuale indetta con Delibera n. 26 del 31.03.2014 e degli atti successivi e conseguenti, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di assistenza giuridico legale/consulenza , secondo le seguenti modalità e condizioni:

L'incarico ha per oggetto l' Assistenza legale stragiudiziale/ Consulenza in materia di annullamento d'ufficio della procedura concorsuale indetta con Delibera n. 26 del 31.03.2014 e degli atti successivi e conseguenti nonché l'assistenza nella redazione di atti e provvedimenti.

1. L'Avv. Tiziana Ornaghi con l'accettazione del presente incarico, si obbliga a redigere parere in merito alla possibilità di addivenire all'annullamento d'ufficio della procedura concorsuale indetta con Delibera n. 26 del 31.03.2014 e degli atti successivi e conseguenti ed a prestare la propria consulenza relativamente alle determinazioni che il Comune riterrà di adottare in merito nonché ad assistere il Comune nella redazione di atti e provvedimenti.

2. Per il sostegno alle spese di assistenza/ consulenza il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di € 3.000,00, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione, detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi.

3. Tanto l'attività di consulenza, che quella di assistenza, verranno svolte con la massima assiduità possibile secondo i tempi richiesti dalla pratica, e nel rispetto delle norme deontologiche professionali. L'incaricato si impegna a rendere i pareri nel più breve termine possibile.

Qualora richiesto, il legale assicura la propria presenza, con un preavviso di 48 ore e spese a proprio carico, ad incontri e riunioni presso la sede comunale per la trattazione della attività oggetto della consulenza; tale complessiva attività di assistenza, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

4. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, allorquando gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti rispetto all'attività di consulenza e assistenza richiesta ad informare tempestivamente il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo.

5. Il professionista incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la

controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.

1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

6. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale incaricato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

7. Il legale ha facoltà di rinunciare all'incarico per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

8. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili richiesti dal legale.

9. L'incaricato si impegna ad osservare il più scrupoloso segreto su tutte le informazioni, i dati, le ricerche, i risultati, ecc. di cui venga comunque a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico derivante dal presente contratto. Il segreto dovrà essere conservato fino a quando i dati, i risultati ed ogni altra notizia relativa ai lavori svolti non siano stati resi pubblici o non sia stato espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

10. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

11. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

12. Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico del professionista incaricato.

La presente scrittura privata è redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Parona, lì .....

PER IL COMUNE DI PARONA

---

IL PROFESSIONISTA

---

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 3), 5), 7), 9) e 10) .

PER IL COMUNE DI PARONA

---

IL PROFESSIONISTA